

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ACCILI, DE CINQUE, FRACASSI
e JERVOLINO RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1983

**Modifica alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione
di nuove università**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone alla vostra attenzione ha il solo fine di rimediare ad una incresciosa situazione venutasi a determinare all'indomani della approvazione della legge di statizzazione dei liberi atenei, i quali, sempre prima dell'approvazione della citata legge di statizzazione, avevano provveduto, sulla base di esigenze relative all'impianto organico delle singole libere università, a bandire i relativi concorsi, taluno portato a compimento, talaltro in via di espletamento.

Sono stati così acquisiti da parte dei soggetti interessati diritti che con l'emanazio-

ne della legge 14 agosto 1982, n. 590, sono stati successivamente lesi a causa delle limitazioni contenute nell'articolo 9 della suddetta legge, che fissa al 28 febbraio 1982 il termine ultimo per la validità dei bandi di concorso.

D'altronde, essendo comunque in essere i concorsi al momento della pubblicazione della legge, non era dato ai partecipanti conoscere una limitazione che sarebbe intervenuta in un momento successivo.

È per le ragioni sopra dette che si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I vincitori dei concorsi pubblici, espletati o in corso di espletamento, banditi dalle libere università anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1982, n. 590, sono assunti nelle corrispondenti qualifiche funzionali.